



# COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371  
[segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

*Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 80 DEL 10.11.1998*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 DEL 12.02.1999*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 18 DEL 10.04.1999*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 33 DEL 15.12.2003*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 4 DEL 13.02.2012*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 7 DEL 13.04.2017*
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 10 DEL 11.03.2019*
  
- TESTO COORDINATO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 11.03.2019*

# **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE.**

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.**

### **Capo I - Principi generali.**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Mogio Udinese, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

#### **Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.**

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel Regolamento s'intende il suolo ed il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree di proprietà privata sulle quali sia regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Nel presente Regolamento, con i termini di "occupazione" ed "occupare" s'intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di aree pubbliche ovvero di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso della collettività.

#### **Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.**

1. È fatto divieto a chiunque occupare il suolo pubblico, ovvero privato se gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e, della viabilità.

#### **Art. 4 - Occupazioni di urgenza.**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

#### **Art. 5 - Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio) deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda dovrà essere presentata almeno trenta (30) giorni prima della data di inizio occupazione per quanto riguarda le occupazioni permanenti, ed almeno cinque (5) giorni prima per le occupazioni temporanee.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione (precari) che effettuino occupazioni occasionali e di durata inferiore alle 24 ore, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio fiscale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, le modalità di esecuzione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Nel caso di occupazioni non ricorrenti che interessino una superficie non superiore a venti (20) mq. e la cui durata non ecceda i cinque (5) giorni, la domanda di cui al primo comma del presente articolo è sostituita da una comunicazione - denuncia da presentarsi con le stesse modalità ed il medesimo contenuto, non più tardi di cinque (5) giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione.

Con tale comunicazione l'interessato dovrà attestare sotto la propria responsabilità che:

\* verranno garantiti con continuità sia il transito veicolare che quello pedonale;

\* l'ingombro verrà adeguatamente segnalato;

\* verranno adottate tutte le misure atte a garantire la pubblica incolumità.

Qualora l'occupazione dovesse comportare un'interruzione del transito veicolare ne dovrà essere fatta specifica menzione ai fini dell'adozione della relativa ordinanza.

Gli uffici Comunali preposti provvederanno a verificare eventuali motivi ostativi all'occupazione ed a comunicare l'importo della cauzione eventualmente dovuta a garanzia del ripristino del suolo occupato.

#### **Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.**

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dal Codice della Strada;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio Tecnico;
  - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario.
8. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

#### **Art. 7 - Durata dell'occupazione.**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

#### **Capo II - Prescrizioni tecniche.**

#### **Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

#### **Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni realizzate senza la relativa autorizzazione o concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono ritenute altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ovvero quelle che si protraggono oltre il termine della scadenza non rinnovata o prorogata della stessa, o derivanti dalla revoca od estinzione dell'autorizzazione medesima.

3. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni.

L'irrogazione della sanzione di cui al presente comma, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dal Codice della Strada.

4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni da parte di Polizia Municipale, l'Amministrazione Comunale dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito ai responsabili delle relative spese.

#### **Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate al possesso dell'autorizzazione per l'esecuzione dei medesimi.

#### **Art. 11 - Occupazioni occasionali di pronto intervento.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni a 8 metri in altezza), deposito materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non

sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazione, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a sei (6) ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente Regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

### **Art. 12 - Obblighi del concessionario.**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla Legge, le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale; non ne è consentita la cessione a terzi, nemmeno per successione a causa di morte. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

### **Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.**

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

#### **Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di utilizzo del suolo.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.**

1. Qualora si tenda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, i provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, presentando apposita istanza all'ufficio competente, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare l'istanza almeno due (2) giorni liberi prima della scadenza per quanto riguarda le occupazioni temporanee, ed almeno (30) giorni prima nel caso di occupazioni permanenti.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **Capo III - Tipologie di occupazione.**

#### **Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicità e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni e regolamenti in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

#### **Art. 17 - Passi carrabili.**

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione.

2. I passi e gli accessi carrabili sono esenti dal pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 18 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla concessione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque (5) giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio di Polizia Municipale.

2. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### **Art. 19 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).**

1. 1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 20 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazioni di tavolini, esposizione di piante e merci, svolgimento di manifestazioni varie:
  - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
  - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti in materia.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi (120) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento (500) metri.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti Comunali.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentati specifiche.
7. Le concessioni e autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano.

#### **Art. 21 - Affissioni e pubblicità.**

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 22 - Distributori di carburanti.**

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per l'esercizio di distribuzione dei carburanti il canone è commisurato all'intera superficie di suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

#### **Art. 23 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso l'ufficio competente, entro cinque (5) giorni dalla comunicazione iniziale.

#### **Art. 24 - Norma di rinvio.**

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentali in materia.

\*\*\*\*\*

## **TITOLO II - CANONE DI OCCUPAZIONE.**

### **Capo I - Principi generali**

#### **Art. 25 - Istituzione del canone.**

1. Il Comune di Mogio Udinese, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 assoggetta, a far tempo dall'01.01.1999, l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

#### **Art. 26 - Criteri di imposizione.**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone (*tariffa base ordinaria*) secondo le norme del presente regolamento.

1 bis). Alla tariffa ordinaria, alla quale si attribuisce un coefficiente pari a 1,00, si applicano coefficienti di aumento o riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione, come specificato al successivo Capo II.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni soprastanti (purché aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro) e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella dalla proiezione ortogonale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura piana geometrica che le contiene; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettati ad un canone commisurato al numero delle relative utenze per la tariffa unitaria pari a € 0,65.- (£ 1.250.-) per ciascun utente, con un minimo di canone annuo per azienda di € 516,46.- (lire un milione - £ 1.000.000.-).

7. Le occupazioni eccedenti i cento metri quadrati (100 mq.), sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

#### **Art. 27 - Versamento del canone.**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono obbligati in solido al pagamento del canone. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

2. Il versamento del canone deve essere effettuato sul conto corrente postale appositamente istituito ed intestato al Comune od al suo concessionario in caso di gestione in concessione.

3. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora il canone da pagare ecceda € 516,46.- (lire un milione- £ 1.000.000.-) il canone può essere versato in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre).
4. A fronte delle nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato a cura del richiedente, entro trenta (30) giorni dal rilascio della concessione, pena la validità della stessa.
5. Il canone per le occupazioni temporanee va versato entro quindici (15) giorni dalla fine delle occupazioni medesime.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese di ritardo.
7. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia di cessazione o di variazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
8. In caso di accertato diritto al rimborso a fronte di una revoca della concessione, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
9. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato a € 0,50 (alle mille lire) superiori.

#### **Art. 28 - Riduzioni.**

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico non aventi scopo di lucro.
2. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Un ulteriore 50% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata superiore ai quindici (15) giorni per la sola parte eccedente tale periodo.
4. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori che vendono direttamente i loro prodotti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono anch'essi di una riduzione del 50%.
5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese, che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta del 50% - viene riscossa mediante convenzione. All'atto dell'autorizzazione all'occupazione, il concessionario è tenuto alla presentazione della ricevuta relativa al pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità di cui al precedente art. 27, comma 3, non

consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

### **Art. 29 - Esenzioni.**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative ricreative, sportive, umanitarie e del tempo libero in genere, non a scopo di lucro. Eventuali deroghe (per manifestazioni a scopo di lucro) debitamente motivate, potranno essere accordate dalla Giunta Comunale;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazioni effettuate per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune ovvero organizzate da altri soggetti, senza fini di lucro, che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune;
- d) occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore e tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) occupazioni con griglie, lucernai, bocche di lupo e vetrocementi;
- i) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, ivi comprese le tende;
- j) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- k) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 5,16.- (lire diecimila - 10.000.-);
- m) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, loro consorzi e/o formali concessionari, nonché dalle ditte appaltatrici di opere pubbliche aggiudicate dagli stessi, per il

periodo e per l'area strettamente necessari, da Enti religiosi per dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73 (ex-87), comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”;

n) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;

o) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

p) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

q) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

r) (abrogato);

s) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

t) le occupazioni realizzate con impianti e mezzi pubblicitari su spazi soprastanti il suolo pubblico o che insistono sul suolo pubblico per i quali è corrisposta l'imposta sulla pubblicità o eventuale canone sulla pubblicità istituito dal Comune;

u) occupazioni con fiori, piante ed altri elementi ornamentali tesi ad abbellire il paese nei termini espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

### **Art. 30 - Sanzioni.**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63, comma 2, lettera del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.**

#### **Art. 31 - Tariffe delle occupazioni permanenti.**

<b>TARIFFA BASE ORDINARIA:</b>	Categoria prima:	€ 25,82.- (£ 50.000.-)
	Categoria seconda:	€ 18,08.- (£ 35.000.-)

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:	Coeff. 1,00
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo pubblico. Per ogni metro quadrato o metro lineare e per anno:	Coeff. 0,30
3. Occupazione con distributori di carburante. Per ogni metro quadrato e per anno:	Coeff. 1,40
4. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia. Per ogni metro quadrato e per anno:	Coeff. 0,50
5. Occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi effettuate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti, nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi:	€ 0,64.- (£ 1.250.-) per utente, con un minimo di € 516,46.- (£ 1.000.000.-)

**Art. 32 - Tariffe occupazioni temporanee.**

<b>TARIFFA BASE ORDINARIA:</b>	Categoria prima:	€ 1,29.- (£ 2.500.-)
	Categoria seconda:	€ 1,03.- (£ 2.000.-)

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per giorno:	Coeff. 1,00
2. Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo pubblico. Per ogni metro quadrato o metro lineare e per giorno	Coeff. 0,30
3. Occupazioni realizzate nell'esercizio di una attività commerciale (commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, pubblici esercizi, comm. itinerante, vendita da parte di produttori agricoli, manifestazioni fieristiche e forme di spettacolo viaggiante). Per ogni metro quadrato o metro lineare e per giorno:	Coeff. 0,50
3-bis. Occupazioni realizzate nell'esercizio di un'attività commerciale, la cui durata si protrae fino ad un massimo di 6 (sei) ore. Per ogni metro quadrato o lineare e per giorno:	Coeff. 0,35
4. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia. Per ogni metro quadrato o metro lineare e per giorno:	Coeff. 0,50

5. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali,  
sportive, politiche, non aventi scopo di lucro:

Coeff. 0,50

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, riduzione della tariffa base del 77% (arrot.):

Categoria prima: € 1,00.-

Categoria seconda: € 0,80.-

Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad anno, si applica la tariffa cui al presente articolo maggiorata del 20%.

### **Capo III - Prescrizioni finali.**

#### **Art. 33 - Norma di rinvio.**

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

#### **Art. 34 - Vigenza del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

Moggio Udinese, 10 novembre 1998, 12 febbraio 1999, 10 aprile 1999, 15 dicembre 2003, 13 febbraio 2012, 13 aprile 2017, 11 marzo 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dott. Martino Del Negro)

**IL SINDACO**  
(dott. ing. Giorgio Filafarro)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# **ALLEGATO 1**

## **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1ª CATEGORIA:**

- VIA TRAVERSIGNE (da P.tta Sandro Pertini a Via alle Corti);
- PIAZZA UFFICI;
- VIA ALLE SCUOLE;
- VIA ALLE CORTI;
- VIA ROMA (da Via alla Chiesa a Via G. Marconi / Via Divisione Julia);
- PIAZZETTA SANDRO PERTINI;
- VIA ARTURO ZARDINI (da Via Roma a Via alle Scuole / Via M.O. U. Tinivella);
- VIA ABBAZIA (da Via Vecchia / Via 6 Maggio a Via Riu / Via Rute);
- VIA ALLA CHIESA.

## **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2ª CATEGORIA:**

- VIA TRAVERSIGNE (da via alle Corti a Via Nadorie);
- VIA NADORIE;
- VIA LOMBARDIA;
- VIA DEGLI ALPINI;
- BORGO AUPA;
- VIA GUGLIELMO MARCONI;
- VIA M.O. UMBERTO TINIVELLA;
- VIA DIVISIONE JULIA;
- VIA CARTIERA VECCHIA;
- VIA PIEMONTE;
- VIA ALLA STAZIONE;
- VIA SEANS;
- VIA GIORGIO ERMOLLI;
- VIA TRENINO;
- VIA ROMA (da Via G. Marconi / Via Divisione Julia a P.le M.O. G. Nais);
- VIA 6 MAGGIO;

- LOCALITÀ RIUC;
- VIA RIVUCE;
- VIA RUTE;
- VIA ALDO MORO;
- BORGO COSTA;
- VIA VALSASSINA;
- LOCALITÀ PATARIE;
- VIA M.O. LUIGI DI BERNARDO;
- VIA A. ZARDINI (da Via alle Scuole / Via M.O. U. Tinivella a via Fontana);
- VIA DON DOMENICO TESSITORI;
- VIA VECCHIA;
- LOCALITÀ STALI DAL GNOC;
- LOCALITÀ CUEL DI CJAMPIUT;
- VIA MOLINI;
- BORGO LINUSSIO;
- VIA FONTANA;
- P.LE M.O. GINO NAS;
- VIA ABBAZIA (da P.zza Uffici a Via Vecchia / Via 6 maggio);
- .VIA AUGUSTO BIAGGI;
- BORGO TRAVASANS;
- VIA RIU;
- VIA ALLA CENTRALE;
- STRADA DI GALLIZIE;
- VIA DEGLI ORTI;
- VIA IDO OSVALDO FALESCHINI;
- VIA VITTORIO FRANZ;
- VIA CJAVECIS;
- VIA BERSAGLIO;
- VIA ALLA LATTERIA;
- STRADA DI SORE CLAP;
- STRADA DI SOT RUTE;
- FRAZIONE OVEDASSO;
- FRAZIONE CAMPIOLO;
- FRAZIONE PRADIS;

- FRAZIONE CHIARANDA;
- FRAZIONE GRAUZARIA;
- FRAZIONE ZAIS;
- FRAZIONE FASSOZ;
- FRAZIONE DORDOLLA;
- FRAZIONE DRENTUS;
- FRAZIONE VIRGULINS;
- FRAZIONE STAVOLI;
- FRAZIONE MOGGESSA DI QUÀ;
- FRAZIONE MOGGESSA DI LÀ;
- FRAZIONE MONTICELLO:
  - LOCALITÀ BADIUZ;
  - LOCALITÀ BORGO DI MEZZO (POLDOS);
  - LOCALITÀ MOROLZ;
- FRAZIONE RIOLADA;
- FRAZIONE BEVORCHIANS:
  - LOCALITÀ PLAN DI BEVORCHIANS;
  - LOCALITÀ PACOL DA LA CITE;
  - LOCALITÀ STALONS;
  - LOCALITÀ GIALLOZ;
  - LOCALITÀ CJAMPIUI;
  - LOCALITÀ COSET;
  - LOCALITÀ GALIZIS;
  - LOCALITÀ CULOS;
  - LOCALITÀ BELCIS;
  - LOCALITÀ MATTANINS;
  - LOCALITÀ SAPS;
  - LOCALITÀ GRAVONS;
- ALTRE LOCALITÀ NON ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE.